

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

3 febbraio 2000 *

Nel procedimento C-293/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Oviedo (Spagna) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda)

e

Hostelería Asturiana SA (Hoasa),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15),

* Lingua processuale: lo spagnolo.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), dall'avv. J.A. Suárez Lozano, del foro di Madrid;
- per la Hostelería Asturiana SA (Hoasa), dagli avv.ti L. Alvarez Fernández, procurador de los Tribunales, e C. Flórez Menéndez, del foro di Oviedo;
- per il governo spagnolo, dal signor S. Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, dai signori A. Dittrich, Ministerialrat presso il Ministero federale della Giustizia, e C.D. Quassowski, Regierungsdirektor presso il Ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora M. Ewing, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor D. Alexander, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora K. Banks e dal signor J. Crespo Carrillo, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), rappresentata dall'avv. J.A. Suárez Lozano, della Hostelería Asturiana SA (Hoasa), rappresentata dall'avv. C. Flórez Menéndez, del governo spagnolo, rappresentato dall'avv. S. Ortiz Vaamonde, del governo francese, rappresentato dalla signora A. Maîtrepierre, chargé de mission presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla signora K. Banks e dal signor M. Desantes Real, funzionario messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 1° luglio 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 settembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 1° giugno 1998, pervenuta in cancelleria il 29 luglio successivo, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Oviedo ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15), e, in particolare, della nozione di «atto di comunicazione al pubblico» e di «ricezione da parte del pubblico».
- 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (società per la gestione dei diritti dei produttori di prodotti audiovisivi; in prosieguo: l'«Egeda») e la Hostelería Asturiana SA (in prosieguo: l'«Hoasa»), proprietaria dell'azienda alberghiera «Hotel de la Reconquista».

Ambito giuridico

- 3 L'art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83 così recita:

«Ai fini della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è l'atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione,

i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra».

4 L'art. 1, n. 3, della medesima direttiva dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, “ritrasmissione via cavo” è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico».

Fatti

5 L'Hoasa ha fatto installare nell'albergo che esercisce un sistema per la ricezione di programmi televisivi diffusi per via terrestre o via satellite e per la loro distribuzione ad uso esclusivo dei clienti che alloggiano nelle camere dell'albergo.

6 Ritenendo che il servizio di distribuzione delle registrazioni audiovisive e delle altre opere contenute nei programmi televisivi offerti ai clienti dell'albergo

violasse il testo unico della legge sulla proprietà intellettuale, approvato con il regio decreto legislativo 12 aprile 1996, 1/1996 (BOE n. 97 del 22 aprile 1996, pag. 14369), che ha recepito nel diritto spagnolo la direttiva 93/83, l'Egeda ha proposto una domanda di sentenza declaratoria con rito semplificato nei confronti dell'Hoasa, onde ottenere la sospensione delle attività di ritrasmissione nei locali dell'albergo, il divieto della ripresa di tali attività senza la sua espressa autorizzazione e la condanna dell'Hoasa a risarcirla per il danno subito.

7 L'Hoasa ha contestato dinanzi al giudice di rinvio la sussistenza di una «comunicazione al pubblico» o di una «ritrasmissione via cavo» da parte dell'albergo, ai sensi dell'art. 1 della direttiva 93/83.

8 Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale ha rilevato segnatamente che «l'art. 122, n. 2 del testo unico della legge sulla proprietà intellettuale dispone che "chiunque usi registrazioni audiovisive ai fini degli atti di 'comunicazione al pubblico' previsti dall'art. 20, n. 2, lett. f) e g), della presente legge deve versare una remunerazione equa ed unica ai produttori di registrazioni audiovisive (...)»». Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo «il diritto alla remunerazione equa ed unica alla quale si riferisce il paragrafo precedente sarà fatto valere dalle società per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale (...)».

9 Il giudice di rinvio ha aggiunto che, «a norma dell'art. 20, n. 2, lett. f), della legge, al quale si riferisce l'art. 122, n. 2, e sul quale è basata la domanda,

costituiscono atti di “comunicazione al pubblico la ritrasmissione, attraverso uno dei mezzi menzionati nei commi precedenti, effettuata da una società distinta dalla società che ha dato origine all’opera radiodiffusa”. Uno dei mezzi menzionati nei commi precedenti, ossia il comma d), è la comunicazione via satellite. Il comma e) riguarda la trasmissione via cavo. Il comma d) riproduce letteralmente la definizione della radiodiffusione o “comunicazione al pubblico” via satellite che figurava già nell’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva (...).

Questione pregiudiziale

- 10 Ai fini della definizione della controversia il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Oviedo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 1, n. 2, lett. a), e n. 3, della direttiva 93/83/CEE vada interpretato nel senso che si deve considerare che la ricezione da parte di un’azienda alberghiera di segnali di televisione via satellite o terrestri e la loro distribuzione via cavo nelle varie camere dell’hôtel costituisca un’“attività di comunicazione al pubblico” o di “ricezione da parte del pubblico”».

- 11 L’Egeda ed i governi tedesco, francese e del Regno Unito sostengono essenzialmente che le norme della direttiva 93/83 non consentono alla Corte di fornire al

giudice di rinvio gli elementi d'interpretazione richiesti e che la questione pregiudiziale dev'essere risolta in base alle sole norme del diritto nazionale.

- 12 Secondo l'Hoasa e il governo spagnolo, il fatto che l'albergo capti segnali televisivi via satellite o per via terrestre e li distribuisca via cavo nelle sue varie camere non costituisce un atto di comunicazione al pubblico o una trasmissione via cavo ai sensi dell'art. 1, nn. 2, lett. a), e 3, della direttiva 93/83.
- 13 La Commissione osserva che l'art. 1, n. 2, lett. a), e n. 3, della direttiva 93/83 non mira a stabilire quando avviene la «comunicazione al pubblico» o quello che si deve intendere per «pubblico». A questo proposito precisa che la direttiva 93/83 non armonizza tutte le disposizioni nazionali relative ai diritti d'autore e ai diritti connessi. La Commissione rileva inoltre che il Regno di Spagna ha l'obbligo di applicare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971, come modificato il 28 settembre 1979). A suo avviso, la ritrasmissione ad un gran numero di camere di una trasmissione captata da un albergo potrebbe essere considerata, in base agli artt. 11 e 11 bis di detta Convenzione, come una comunicazione al pubblico che richiede l'autorizzazione dei titolari dei diritti di cui trattasi.
- 14 Occorre anzitutto rilevare che, in materia di radiodiffusione di programmi oltre frontiera all'interno della Comunità, in particolare via satellite e via cavo, il Consiglio ha già emanato la direttiva 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e ammini-

strative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

- 15 Si deve poi rilevare che, a tenore del quinto 'considerando' della direttiva 93/83, il conseguimento degli obiettivi per quanto riguarda la diffusione di programmi oltre frontiera via satellite e la loro ritrasmissione via cavo da altri Stati membri è «ancora ostacolato sia da differenze che sussistono fra le leggi nazionali sul diritto d'autore sia da alcune incertezze sul piano giuridico».
- 16 Come risulta dal dodicesimo 'considerando' della direttiva 93/83, questa mira a completare, per quanto riguarda il diritto d'autore, «il quadro giuridico concernente la creazione di uno spazio audiovisivo unico, definito dalla direttiva 89/552/CEE».
- 17 Inoltre, secondo il trentaduesimo e il trentatrentesimo 'considerando' della direttiva 93/83, questa prevede solo un'armonizzazione minima delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
- 18 Come risulta dal trentaquattresimo 'considerando', la direttiva 93/83 non pregiudica una successiva armonizzazione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi né in quello dell'esercizio collettivo di tali diritti.

- 19 La questione sollevata circa l'interpretazione dell'art. 1, nn. 2, lett. a), e 3, della direttiva 93/83 dev'essere esaminata alla luce di questi 'considerando'.
- 20 A questo proposito occorre osservare, in primo luogo, che dal quattordicesimo 'considerando' della direttiva 93/83 risulta che lo scopo dell'art. 1, n. 2, lett. a), della medesima consiste nell'eliminare l'incertezza giuridica esistente in ordine ai diritti da acquisire, che ostacola la ritrasmissione di programmi via satellite, attraverso la definizione della comunicazione al pubblico via satellite sul piano comunitario, che precisa anche il luogo in cui avviene l'atto di comunicazione.
- 21 Dal medesimo 'considerando' risulta che detta definizione è necessaria per evitare l'applicazione cumulativa di più normative nazionali ad un solo atto di radiodiffusione.
- 22 L'art. 2 della direttiva 93/83 impone agli Stati membri interessati l'obbligo di prevedere il diritto esclusivo dell'autore di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere tutelate dal diritto d'autore, con riserva di quanto disposto nel capo II della medesima direttiva.
- 23 In secondo luogo, va osservato che le norme della direttiva 93/83 in materia di ritrasmissione via cavo sono diverse da quelle relative alla radiodiffusione via satellite.

- 24 Come risulta dal suo art. 8 e dal suo ventisettesimo ‘considerando’, la direttiva 93/83 non impone agli Stati membri di istituire un diritto specifico di ritrasmissione via cavo né definisce la portata di tale diritto. Essa si limita a prevedere l’obbligo degli Stati membri di garantire che la ritrasmissione via cavo nel loro territorio di emissioni provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi.
- 25 Da quanto precede risulta che l’art. 1, nn. 2, lett. a), e 3, della direttiva 93/83 non fornisce elementi per risolvere la questione se la ricezione, da parte di un’azienda alberghiera, di segnali televisivi via satellite o per via terrestre e la loro distribuzione via cavo nelle varie camere dell’albergo costituisca un «atto di comunicazione al pubblico» o di «ricezione da parte del pubblico».
- 26 Peraltro quest’interpretazione è corroborata dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, presentata dalla Commissione il 21 gennaio 1998 (GU C 108, pag. 6).
- 27 Dal quindicesimo ‘considerando’ di detta proposta risulta che essa prevede l’armonizzazione del diritto applicabile alla comunicazione di opere al pubblico, qualora la legislazione comunitaria vigente non vi abbia già provveduto.

- 28 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della medesima proposta, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, degli originali e delle copie delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
- 29 Si deve quindi dichiarare che la questione se la ricezione, da parte di un'azienda alberghiera, di segnali televisivi via satellite o per via terrestre e la loro distribuzione via cavo nelle varie camere dell'albergo costituisca un «atto di comunicazione al pubblico» o di «ricezione da parte del pubblico» non è disciplinata dalla direttiva 93/83 e quindi dev'essere valutata in base al diritto nazionale.

Sulle spese

- 30 Le spese sostenute dai governi spagnolo, tedesco, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottoposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Oviedo, con ordinanza 1° giugno 1998, dichiara:

La questione se la ricezione, da parte di un'azienda alberghiera, di segnali televisivi via satellite o per via terrestre e la loro distribuzione via cavo nelle varie camere dell'albergo costituisca un «atto di comunicazione al pubblico» o di «ricezione da parte del pubblico» non è disciplinata dalla direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, e quindi dev'essere valutata in base al diritto nazionale.

Kapteyn

Hirsch

Ragnemalm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 febbraio 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

J.C. Moitinho de Almeida